

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA CIVILE – FALLIMENTARE

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile - Fallimentare, riunito in camera di consiglio, in persona di:

- dr. Aldo Ceniccola - Presidente
- dr. Nicola Graziano - Giudice rel.
- dr. Nicoletta Celentano - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4 febbraio 2014;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta nel giudizio n. 3915/13 VG;

rilevato che all'udienza sopra indicata del 4 febbraio 2014 erano presenti la parte opponente Banca S.p.a e la parte opposta curatela del Fallimento M.P. S.r.l. (entrambi rapp.ti e difesi come in atti);

considerato che la odierna parte opponente, con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 maggio 2013, dolendosi del provvedimento reso dal Giudice Delegato in sede di verifica dello stato passivo del Fallimento M. P. S.r.l., chiedeva previa riforma dello stesso, l'ammissione in via chirografaria al passivo fallimentare per la complessiva somma di Euro 83.103,67, oltre interessi di mora indicati in atti, e che con decreto del 3 giugno 2013 il Tribunale di Napoli fissava l'udienza del 14 novembre 2013 innanzi al Giudice Delegato, dott. Nicola Graziano, per la trattazione del procedimento n. 3915/2013;

rilevato che all'udienza sopra fissata nessuna delle parti compariva per cui il GD si riservava di riferire in camera di consiglio su tale circostanza;

considerato che in data 19 novembre 2013 il procuratore della parte opponente presentava istanza con la quale chiedeva di essere rimesso in termini motivando la sua assenza all'udienza del 14

novembre 2013 per gravi e sopravvenuti motivi di salute (come da allegata certificazione medica) e che sulla base di tale istanza il GD fissava l'udienza del 4 febbraio 2014 nella quale si costituiva la curatela del Fallimento Me. P. s.r.l. al solo fine di contestare il fondamento e la legittimità della istanza di rimessione in termini (oltre che poi, per mero scrupolo difensivo, contestare anche il fondamento della opposizione);

osserva

L'istanza di rimessione in termini va rigettata perché priva di fondamento.

In effetti l'avv.to C. E. chiedeva di essere rimesso in termini e quindi la nuova celebrazione della prima udienza nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento M.P. s.r.l. sostenendo che per causa a lui non imputabile (gravi e sopravvenuti motivi di salute) non aveva partecipato all'udienza del 14 novembre 2013.

Osserva il Collegio che nel caso di specie trova applicazione il novellato art. 153 c.p.c. che, al secondo comma, espressamente prevede la rimessione in termini se e qualora la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.

La norma, introdotta dalle Legge 69/09, ha sostituito la disposizione contenuta nell'art. 184 bis c.p.c. che è stato conseguentemente abrogato, così creando il Legislatore del 2009 un nuovo assetto generale per la rimessione in termini e quindi uno strumento di carattere generale (ispirato ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo) applicabile, evidentemente, anche alla ipotesi del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98, comma II, Legge Fall.

Spetta quindi al Collegio la verifica della fondatezza dell'impedimento addotto al fine della rimessione in termini che, nell'ipotesi in oggetto, non appare condivisibile.

In primo luogo perché la natura della patologia occorsa all'avv.to L. non appare grave (si legge nel certificato del 14 novembre 2013 a firma del dott. A. L. – Medico Chirurgo - che lo stesso è affetto da sindrome influenzale con rialzo febbrile) ed in quanto tale ed in ogni caso lo stesso ben poteva delegare un altro professionista.

Ma vi è di più.

L'avv.to L. era costituito nel ricorso in opposizione allo stato passivo congiuntamente e disgiuntamente con gli avv.ti F. F. e A. F. (vedi mandato in calce al ricorso in opposizione allo stato passivo) i quali, quindi, ben potevano comparire all'udienza in luogo dell'avv.to L..

Se ne ricava che l'istanza di rimessione in termini deve essere rigettata con la conseguenza che va dichiarato il non luogo a provvedersi sul ricorso in opposizione allo stato passivo in epigrafe indicato.

Appare equo compensare integralmente le spese della presente opposizione

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima Civile - Fallimentare, pronunciando sulla domanda di opposizione allo stato passivo del fallimento M. P. s.r.l. così come proposta da Banca S.p.a. con ricorso del 23 maggio 2013, così provvede:

- a) rigetta l'istanza di rimessione in termini e, per l'effetto, dichiara il non luogo a provvedersi;
- b) spese compensate.

Così deciso in Napoli il 6 marzo 2014.

Il Giudice rel.

Dr. Nicola Graziano

Il Presidente

Dr. Aldo Ceniccola